

REGOLAMENTO (CEE) N. 355/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1988

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 335/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.